



CITTA' DI FOSSANO
PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO
DELLE
COMMISSIONI
CONSILIARI
PERMANENTI**

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 22/04/1992
Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 29/06/1992
Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 80 del 15/06/1993
Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 76 del 18/07/1995
Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 31/07/2012
Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 31/05/2016
Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 41 del 30/07/2020
Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 11/02/2022

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 1

1. Il presente Regolamento trova motivazione negli artt. 7 e 38, comma 6, del D. Lgs. 267/2000 nonché dall'art. 27 dello Statuto del Comune di Fossano.

2. Per la normativa non espressamente riportata nel presente Regolamento, fanno testo le disposizioni citate al comma 1.

ART. 2

1. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla elezione del/la Sindaco/a, istituisce, nel proprio seno, Commissioni Permanenti, determinandone il numero dei/delle componenti. Le Commissioni Permanenti restano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso.

ART. 3

1. Le Commissioni sono composte da Consiglieri/e Comunali scelti/e in proporzione all'entità di ciascun Gruppo ed assicurando, in ogni caso, la presenza di almeno un/una Consigliere/a per Gruppo.

2. Ogni Consigliere/a può far parte contemporaneamente di più Commissioni Consiliari e deve, comunque, far parte di una di esse.

3. Ogni Gruppo può effettuare sostituzioni dei/delle propri/e rappresentanti nelle Commissioni.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, si applicano anche alle sostituzioni che si rendano necessarie per dimissioni, decadenza o impedimento dei/delle componenti in carica.

5. Ogni componente interviene ai lavori della propria Commissione ed esprime voto in misura pari alla rappresentatività "plurima" spettante al Gruppo di appartenenza divisa per il numero dei/delle Consiglieri/e del Gruppo stesso presenti alla riunione.

6. Il/La Sindaco/a e gli/le Assessori/e non possono far parte di alcuna Commissione.

7. In attuazione della norma di cui al comma 3 del presente articolo il/la Consigliere/a che non possa intervenire alla seduta della propria Commissione, può farsi sostituire da un/un' altro/a Consigliere/a del suo Gruppo che si dichiari disponibile.

ART. 4

1. Le Commissioni eleggono ognuna, il/la Presidente e il/la Vice-presidente; questi collabora con il/la Presidente e lo/la sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

2. Alle Commissioni è assegnato un funzionario del Comune con ruolo di verbalizzatore.

3. I verbali, redatti dal funzionario di cui al precedente comma 2, contengono soltanto le decisioni relative ad ogni singolo punto all'o.d.g. nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni delle quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione dai/dalle singoli/e Consiglieri/e.

Il verbale è approvato nella seduta successiva. Copia del verbale è inviata, a cura del/della

funzionario/a del Comune con ruolo di verbalizzatore, ai/alle componenti della Commissione, al/alla Sindaco/a, agli/alle Assessori/e competenti per materia, ai/alle Capi-gruppo consiliari.

ART. 5

1. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno il compito di:

- a) esaminare ed approfondire, in sede referente, proposte di deliberazioni e questioni di interesse cittadino, loro deferite dal Consiglio Comunale, dalla Giunta, dal/dalla Sindaco/a, dagli/dalle Assessori/e;
- b) esprimere di propria iniziativa pareri su materie e argomenti che ritengono di particolare interesse locale, segnalandole al/alla Sindaco/a che deciderà sulle ulteriori procedure;
- c) esprimere, a richiesta del Consiglio Comunale o del/della Sindaco/a, pareri preliminari di natura non vincolante.

2. Le proposte di cui al comma 1, punto a), sono trasmesse, a cura della Segreteria Comunale, ai/alle Presidenti delle Commissioni competenti. Le stesse devono:

- formulare il proprio parere entro il termine concordato, di volta in volta, dal/dalla Presidente con l'organo richiedente;
- restituire alla Segreteria Comunale, al termine dell'esame delle proposte, gli atti relativi ad esse, avuti in visione; tale norma si applica anche alla documentazione, di cui ai punti b) e c) del comma 1.

3. Le Commissioni hanno competenza per tutte le attività e i problemi dell'Amministrazione Comunale, delle Aziende speciali e Istituzioni, delle gestioni in economia e in concessione.

4. Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate espressamente nella deliberazione istitutiva delle Commissioni, il/la Presidente del Consiglio ne deferisce l'esame alla Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.

5. Quando la proposta riguardi materia di competenza di più Commissioni o ne sia controversa o dubbia l'appartenenza, il/la Presidente del Consiglio ne deferisce l'esame a quella Commissione che reputa prevalentemente competente o promuove la riunione congiunta di più Commissioni.

ART. 6

1. La convocazione di ogni Commissione è disposta dal/dalla suo/a Presidente.

2. L'o.d.g. dei lavori, nonché il giorno e l'ora della seduta sono stabiliti dal/dalla Presidente e sono comunicati a tutti i/le componenti della Commissione, al/alla Sindaco/a, a tutti gli/le Assessori/e, al/alla Presidente del Consiglio Comunale e ai/alle Capi-gruppo consiliari;

3. Il/La Presidente è tenuto a riunire la Commissione in un tempo non superiore a 15 giorni, quando lo richieda la maggioranza della stessa (conteggiata secondo la rappresentanza plurima), oppure il/la Sindaco/a ovvero un/un' Assessore/a, inserendo nell'o.d.g. le questioni richieste.

In caso di omissione, provvede il/la Vice-presidente ed in subordine il/la Presidente del Consiglio.

4. Il/La Presidente, accertata la presenza della maggioranza della Commissione, sempre nel rispetto della rappresentanza plurima dichiara aperta e valida la seduta.

5. Quando manchi il numero legale di cui al comma precedente, il/La Presidente ne fa dichiarazione e ne fa dare atto a verbale, con l'indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della nuova convocazione.

6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, tranne quando l'argomento in trattazione riguarda persone o quando la pubblicità possa compromettere interessi patrimoniali del Comune.

7. Le Commissioni hanno luogo in presenza nell'edificio sito in Via Roma n. 91 - Fossano.

8. La decisione di svolgere con modalità in videoconferenza le sedute delle commissioni rientra nelle prerogative del Presidente della Commissione, sentito il Presidente del Consiglio Comunale, nel rispetto delle leggi vigenti. L'adunanza può svolgersi in modalità telematica, mediante lo strumento della teleconferenza, videoconferenza o altro strumento di video/audio di connessione telematica messo a disposizione dalla direzione informatica del Comune che ne attesta l'idoneità della piattaforma ad essere utilizzata anche in relazione alle necessità di crittazione e protezione dei dati e delle informazioni personali e non personali, nel rispetto dei criteri di segreto d'ufficio e protezione dei dati personali di cui al Reg. UE679/2016, con l'esclusione delle attività di trasmissione dei documenti che seguono le ordinarie modalità.

9. L'adunanza è pubblica e soggetta a registrazione e diffusione, seppur tenuta in videoconferenza, teleconferenza o audio-conferenza o modalità telematiche comunque denominate.

10. I Consiglieri Comunali sono chiamati ad adottare, durante le adunanze in videoconferenza, teleconferenza o audio-conferenza, condotte idonee a tutelare la rispettabilità e il decoro per tutta la durata della connessione da remoto.

11. La Commissione si svolgerà in modalità sincrona, con la possibilità anche di tutti i componenti di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo, in tempo reale con strumenti messi a disposizione dall'amministrazione o direttamente dagli interessati idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.

12. In caso di temporanea disfunzione del collegamento della connessione o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente della Commissione può sospendere temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante nuova ricognizione dei presenti.

ART . 6 BIS - Sedute in forma mista

1. Le sedute delle Commissioni possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze

3. In caso di svolgimento di sedute in videoconferenza, sono assicurati i principi di trasparenza e tracciabilità previsti dalla legge. I sistemi informatici adottati per le sedute in videoconferenza devono consentire di identificare con certezza, in base alle modalità fornite dallo strumento tecnico utilizzato, distintamente, per ciascun argomento trattato, i Consiglieri che partecipano con collegamento in videoconferenza.

4. Sono assicurate le riprese audiovisive della seduta a cura dell'Ente e la diffusione in streaming, sempre a cura dell'Ente, tramite pagina web istituzionale che avrà ad oggetto, di norma, gli interventi dei consiglieri e dei soggetti collegati in videoconferenza, ai quali il Presidente concede la parola.

5. Il Presidente, all'inizio della seduta o previamente, informa i Consiglieri sulle modalità di interazione disponibili in base allo strumento tecnico utilizzato per la videoconferenza.

6. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

7. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

8. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

ART. 7

1. Le Commissioni possono istituire, nel proprio interno e nell'ambito delle rispettive competenze, gruppi di lavoro o sottocommissioni per l'esame di determinati argomenti.

2. Ogni Commissione, prima e durante il procedimento di esame degli argomenti ad essa conferiti, può:

- a) sentire, attraverso l'accordo tra i/le rispettivi/e Presidenti, il parere di altra Commissione;
- b) chiedere la presenza e/o le relazioni del/la Sindaco/a e degli/delle Assessori/e;
- c) richiedere all'Amministrazione, che è tenuta a fornirli, chiarimenti, informazioni o notizie su atti e documenti d'ufficio.

3. Alle sedute delle Commissioni possono essere ammessi i funzionari del Comune, i rappresentanti dell'Azienda Speciale Multiservizi ed i Revisori dei Conti, previo accordo con il/la Presidente.

4. La Commissione, a maggioranza assoluta dei/delle propri/e componenti, nel rispetto della rappresentanza plurima, può richiedere la presenza di esperti a supporto dei lavori, da invitare alla seduta successiva.

ART. 8

1. I pareri delle Commissioni, se espressi, sono ripresi nei presupposti delle Deliberazioni portate alla discussione del Consiglio Comunale.

ART. 9

1. Le Commissioni Permanenti sono così costituite:

- I COMMISSIONE FINANZE: AFFARI ISTITUZIONALI - BILANCIO - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**
- II COMMISSIONE URBANISTICA: EDILIZIA - VIABILITA' - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE**

- III COMMISSIONE SETTORI PRODUTTIVI: LAVORO – COMMERCIO – AGRICOLTURA – ARTIGIANATO – INDUSTRIA**
- IV COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI: POLITICHE PER LA FAMIGLIA - ASSISTENZA – GIOVANI – PARTECIPAZIONE - PARI OPPORTUNITA'**
- V COMMISSIONE CULTURA: SCUOLA – SPORT – TURISMO - MANIFESTAZIONI**

2. La partecipazione ai lavori delle Commissioni dà diritto ad una indennità di presenza, per i soli componenti effettivi, pari a quella riconosciuta ai/alle Consiglieri/e per le sedute dei Consigli Comunali
